

STATUTO

MARGARITA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA CORSO
SEMPIONE 65

Numero REA: VA - 373553

Codice fiscale: 03714560129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. n. 861/597	
	STATUTO	
	MARGARITA Cooperativa Sociale	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel Comune di	
	GALLARATE (VA) la Società Cooperativa denominata	
	"MARGARITA Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leg-	
	gi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle As-	
	sociazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui	
	al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche terri-	
	torialmente competenti.	
	Nello specifico la Cooperativa aderisce ad UN.I.COOP. per il tramite dell'organizza-	
	zione territoriale di Varese.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deli-	
	berazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	- 1 -	

	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lu-	
	cro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutuali-	
	stico e solidaristico mediante "lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te" di cui all'art. 1 lettera b ed all'art. 4 della legge n. 381/1991.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
	le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collet-	
	tività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazio-	
	nale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed	
	enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'ap-	
	porto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori	
	retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutua-	
	lità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere trami-	
	te la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni,	
	- 2 -	

	il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associati-	
	vo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi al-	
	tra forma, consentita dalla legislazione vigente.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito all'art. 3), la Cooperativa ha	
	come oggetto lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e	
	di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'art. 1, lett. b), della Legge n. 381/1991.	
	In particolare, la Cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficol-	
	tà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro inteso	
	come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insie-	
	me, sia possibile il superamento dell'emarginazione.	
	La Cooperativa si propone dunque, compatibilmente con i mezzi a disposizione, di	
	svolgere in modo organizzato qualsiasi attività inerente all'inserimento sociale di	
	chiunque si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere	
	nonché alla sua educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e ma-	
	teriale.	
	Pertanto la Cooperativa si occuperà della gestione e dell'organizzazione stabile o	
	temporanea, in proprio o per conto terzi delle attività nei settori di seguito elencati a	
	solo titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	A) Costruzione, ristrutturazione e gestione di centri preparazione pasti, mense e	
	di ogni altra struttura a servizio della ristorazione e ricreativa:	
	1) gestione self-service, ristoranti, cucine, mense, bar e pasticcerie per scuole, ospe-	
	dali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	

	2) esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta, gastronomie, centri di	
	preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e spe-	
	ciali di cucina e ristorazione;	
	3) consegna ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;	
	4) gestione di piscine, impianti sportivi, parchi estivi, giardini, verde pubblico o pri-	
	vato;	
	5) gestione di distributori automatici per alimenti e bevande calde e/o fredde.	
	B) Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimen-	
	to, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuiz-	
	zazione, inertizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di	
	ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie	
	prime seconde o rifiuti destinati al riutilizzo, a mezzo di contenitori, automezzi,	
	attrezzature, impianti e tecnologie specifici:	
	1) attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento ri-	
	fiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, lavaggio casso-	
	netti, svuotamento pozzi neri, bonifiche industriali e recupero aree dismesse, pulizia	
	degli arenili, etc.);	
	2) attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni	
	provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;	
	3) costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori;	
	4) costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di discariche;	
	5) costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostag-	
	gio e/o selezione rifiuti;	
	6) attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (a-	
	ria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale.	
	- 4 -	

	C) Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie ali-	
	mentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, puli-	
	zie e riordino mensa:	
	1) disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, sanificazione e inter-	
	venti per la difesa dell'ambiente;	
	2) pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e	
	metropolitane, aeroporti;	
	3) servizi di sguatteria.	
	D) Trasporti: trasporto e autotrasporto merci per conto terzi, unimodale ed in-	
	termodale, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione:	
	1) gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e docu-	
	menti;	
	2) trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;	
	3) servizio noleggio taxi;	
	4) gestione linee in concessione, servizi nelle stazioni ff.ss., scolastici, sociali ed	
	aziendali;	
	5) recapito plichi, documenti e materiali pubblicitario.	
	E) Movimentazioni: facchinaggi in genere:	
	1) servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;	
	2) gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;	
	3) gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento,	
	distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita;	
	4) nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.	
	F) Logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio	
	di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti:	

	1) assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione,	
	2) nonché l'assunzione e l'esecuzione di tutte le attività complementari, connesse ed accessorie a quella ai punti D), E), F).	
	G) Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici:	
	1) attività di costruzioni edili, di lavoro di ristrutturazione, di edifici residenziali e non;	
	2) noleggio di macchinari edili in genere	
	3) ponteggi, demolizioni, opere fognarie, scavi e reinterri;	
	4) progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali;	
	5) lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;	
	6) progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti;	
	7) installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:	
	7.1) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;	
	7.2) impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;	
	7.3) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;	
	7.4) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme	

	me, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;	
	7.5) impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;	
	7.6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di monta-	
	carichi, di scale mobili e simili;	
	7.7) impianti di protezione antincendio;	
	8) gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in	
	genere;	
	9) tinteggiatura, imbiancatura, decorazione di interni ed esterni e verniciatura di	
	qualsiasi tipo;	
	10) fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.	
	H) Arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diser-	
	bo, potature e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fio-	
	ri e piante:	
	1) gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione;	
	2) costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, installazione e manutenzione	
	toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale ed ospedaliera, orizzontale e vertica-	
	le;	
	3) costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti;	
	4) utilizzazione di terreni incolti ed abbandonati o da riconvertire a nuova coltura;	
	5) gestione impianti agrituristici e attività connesse;	
	6) gestione attività turistiche;	
	7) allevamento zootecnico di piccoli e grandi animali;	
	8) produzione, trasformazione e il commercio di tutti i prodotti attinenti l'attività	
	agricola, forestale, zootecnica e ortofrutticola, floreale, vivaistica su terreni propri, di	
	soci ed eventualmente di enti pubblici, morali, assistenziali o privati;	
	- 7 -	

	9) organizzazione e gestione di concerti musicali culturali ed espositivi.	
	I) Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e	
	lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti pubblici e	
	privati.	
	J) Servizio di rilevazione generale delle utenze:	
	1) lettura contatori gas, acqua ed elettricità;	
	2) distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico;	
	3) agenzia di recapito;	
	4) vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici postali e trasporto pacchi	
	dalla ricevitoria ai depositi ferroviari;	
	5) affissioni e riscossioni tributi per affissioni;	
	6) rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;	
	7) agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;	
	8) controlli (surveyor) su navi, piattaforme, depositi industriali, oleodotti, gasdotti,	
	etc..	
	K) Gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, cen-	
	tri termali, enti pubblici e privati.	
	L) Servizi di vigilanza, portavalori, portierato, guardiana e sicurezza, telesicu-	
	rezza, antirapina, antitaccheggio:	
	1) servizi di guardaroba;	
	2) fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione;	
	3) rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi edp, consulenza per	
	analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.	
	M) Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizza-	
	zione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e ceri-	

	monie in genere.	
	N) Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie:	
	1) manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;	
	2) sviluppo software e sviluppo reti telematiche.	
	O) Recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte:	
	1) scavi e restauri archeologici;	
	2) gestione area archeologica;	
	3) servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;	
	4) traslochi e trasporti di opere d'arte;	
	5) fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;	
	6) servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapositive, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;	
	7) catalogazione beni culturali;	
	8) gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi.	
	P) Costruzione e gestione acquedotti.	
	Q) Costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali:	
	1) realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;	
	2) operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni,	

	cremazioni;	
	3) realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, cre-	
	matori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;	
	4) tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;	
	5) recupero salme e trasporto presso civico obitorio;	
	6) servizi di trasporto funebre e di commiato per conto di pubbliche amministrazioni	
	e famiglie in lutto;	
	7) fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.	
	R) Gestione di laboratori di analisi chimiche, industriali, ambientali e cliniche.	
	S) Formazione ed addestramento del personale.	
	T) Progettare, organizzare ed elaborare ricerche nel campo delle scienze sociali,	
	delle discipline in materia culturale, nonché svolgere servizi connessi ad altre at-	
	tività di ricerca.	
	U) Promuovere politiche attive del lavoro attraverso: accompagnamento al lavo-	
	ro di soggetti appartenenti prevalentemente a fasce deboli; ricollocazione al la-	
	voro; promozione e accoglimento di stages e tirocini lavorativi.	
	V) Svolgere iniziative finalizzate alla promozione della finanza etica e delle sue	
	diverse forme di sostegno, quali le attività di acquisizione dati, attività istruzio-	
	rie e di supporto delle assicurazioni etiche.	
	W) Gestire e organizzare attività volte alla promozione dell'educazione	
	all'ambiente, quali percorsi guidati delle scuole, cura e manutenzione di giardini	
	e parchi di particolare interesse culturale.	
	X) Gestione di edicole, tabaccherie, ricevitorie abilitate a lotto super enalotto e	
	ai giochi gestiti dall'Azienda dei Monopoli di Stato.	
	Y) Gestione centri estetici e benessere con particolare riguardo ai centri dove si	

	applicano le terapie olistiche o si commerciano prodotti naturali e strettamente	
	connessi alla filosofia olistica, fondendo più tecniche rivolte ad armonizzare il	
	corpo e la mente, quali ad esempio:	
	– l’Aromaterapia	
	– la Cromoterapia	
	– il Reiki	
	– i Fiori di Bach	
	– la medicina tradizionale cinese, la medicina ayurvedica e la medicina tibetana	
	– la Chiropratica	
	– l’Osteopatia	
	– la Kinesiologia applicata.	
	Z) Sistemi di qualità, controllo e sicurezza sul lavoro.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature	
	ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazio-	
	ne esemplificativa:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali	
	comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,	
	- 11 -	

	con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideius-	
	sori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,	
	culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	organismi ed enti idonei.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nei limiti delle norme di	
	legge in materia e previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, conces-	
	sioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento delle stesse attività,	
	nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o attraverso consu-	
	lenti abilitati per la parte di attività riservata a professionisti iscritti ad appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	dell'oggetto sociale.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazio-	
	ne pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e	
	- 12 -	

	potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti	
	dalla vigente normativa.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art.	
	2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi so-	
	ciali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto di-	
	sposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tec-	
	nico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione nei limiti delle vigenti	
	norme di legge;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusi-	
	- 13 -	

	vamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Li-	
	bro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termi-	
	ne non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il	
	periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre	
	a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	- 14 -	

	• l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	• la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-	
	trà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto e le disposizio-	
	ni inderogabili di legge, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di	
	cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è Euro 10.000,00 (diecimila vir-	
	gola zero zero).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei	
	titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il	
	proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	- 15 -	

	successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ov-	
	vero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo	
	conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deli-	
	berazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del di-	
	ritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti al-	
	le quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci coo-	
	operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti voti:	
	- 1 (un) voto per conferimento pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
	- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola	
	zero zero);	
	- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila vir-	
	gola zero zero);	
	- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila vir-	
	- 16 -	

	gola zero zero);	
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila	
	virgola zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente ar-	
	ticolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano	
	le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammis-	
	sione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	- 17 -	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che in-	
	tende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	– del capitale sottoscritto;	
	– dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Li-	
	bro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovven-	
	tore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o	
	personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi,	
	da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivi-	
	tà di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Or-	
	gano Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successi-	
	vo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello	
	stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse	
	tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine so-	
	ciale sono i seguenti:	
	• per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Coopera-	
	tiva;	
	• per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della	
	Cooperativa;	
	• per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rappor-	
	to mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel ver-	
	samento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significati-	
	vi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini	
	fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento	
	delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il	
	vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	

	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che in-	
	sorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale,	
	regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote in-	
	teramente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	

	nere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	
	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del Codi-	
	ce Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i	
	diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso del-	
	le quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche	
	- 23 -	

	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pa-	
	ri ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il poten-	
	ziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	- 24 -	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	

	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate	
	dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire	
	i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice civile e dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apposta-	
	re somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere	
	erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito	
	del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta	

	dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001,	
	secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla	
	base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	3) I soci decidono sulle materie riservate espressamente alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gono alla loro approvazione, nei limiti delle vigenti norme in materia.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio	
	- 27 -	

	sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3	
	comma secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso	
	per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in	
	forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	– l'argomento oggetto della decisione;	
	– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	– l'indicazione dei soci consenzienti;	
	– l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro contrarietà o astensione;	

	– la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci en-	
	tro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	– l'argomento oggetto della decisione;	
	– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci en-	
	tro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente	
	comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elet-	
	tronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscrit-	
	to a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede so-	
	ciale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	- 29 -	

	a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o	
	la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascrit-	
	te, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta	
	a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei	
	locali della sede sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno 10 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis	
	del Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno.	
	- 30 -	

	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasfor-	
	mazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e	
	prima di ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presi-	
	dente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identifi-	
	cazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere rias-	
	sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il	
	verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve	
	essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della	
	UN.I.COOP. di Varese alla quale la Cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novan-	
	ta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	- 31 -	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri dispari	
	variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'ele-	
	zione.	
	Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dai soci al momen-	
	to della nomina e nei limiti stabiliti dalla legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in	
	ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di	
	- 32 -	

	Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo	
	art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia	
	assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assi-	
	curato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico docu-	
	mento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	– l'argomento oggetto della decisione;	
	– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	– la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	– la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stes-	
	si l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso ter-	
	mine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termi-	
	ne suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun ammi-	
	nistratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del	
	quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I con-	
	sensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle for-	
	me sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	- 33 -	

	consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne	
	i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	– i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	– la data in cui si è formulata la decisione;	
	– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole del-	
	la maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla so-	
	cietà per almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deli-	
	berare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordi-	
	ne del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la se-	
	de sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avvi-	
	so vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convoca-	
	- 34 -	

	zione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi	
	se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-	
	conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adu-	
	nanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi mem-	
	bri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice	
	Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	- 35 -	

	convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve esse-	
	re convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli espressamente riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega; si applica in quanto compatibile il di-	
	sposto dell'art. 2381 del Codice Civile.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori	
	e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali con-	
	trollate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	

	La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione,	
	se nominati, al vice presidente e ai singoli consiglieri delegati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, gli institori e ai procuratori,	
	nei limiti di poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto del-	
	la nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto	
	- 37 -	

	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione	
	alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il	
	preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e	
	per gli effetti del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 (che ha abrogato gli articoli 38 e se-	
	guenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003) presso l'organismo di conciliazione	
	promosso da UN.I.COOP., ove costituito.	
	Art 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-	
	mera Arbitrale promossa da UN.I.COOP.. In difetto di designazione, sono nominati	
	dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	- 38 -	

	D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti pa-	
	trimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi	
	dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole pro-	
	cedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissa-	
	re un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidato-	
	ri stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	- 39 -	

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e

42 di 43

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO, ai sensi dell'articolo 23, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, per uso
REGISTRO IMPRESE.

Fagnano Olona, li' ventisei aprile duemiladiciannove.

Firmato digitalmente dal notaio Valeria Banfi

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE (COOPERATIVA SOCIALE)